



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 5830 del 15 gennaio 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio – Problematiche derivanti da leggi regionali nelle quali non si applicava il divieto di esercizio congiunto

Codesta Associazione solleva alcuni interrogativi con particolare riferimento alle problematiche sorte in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 147 del 2012, il quale con l'articolo 8, comma 2, lettera c) ha sostituito il comma 2 dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

La rinnovata norma dispone che: *“Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività”*.

Fa presente che con l'entrata in vigore di tale rinnovato disposto normativo sono scaturite una serie di problematiche dovute al fatto che la maggior parte delle leggi regionali sul commercio per alcune particolari categorie di prodotti (tra i quali soprattutto quelli che necessitano di elevate superfici anche in presenza di flussi contenuti di affluenza), anche in vigenza della precedente formulazione di detto comma 2, già non applicava il divieto di esercizio congiunto.

Considerato, altresì, che la vendita di tali prodotti avviene comunque in molti casi in maniera promiscua, ovvero senza la separazione delle superfici di vendita tra ingrosso e dettaglio, sottolinea che di fatto si è determinata una situazione per cui, ai sensi del novellato disposto normativo, a tali attività, in quanto esercenti commercio promiscuo nello stesso locale, dovrebbero essere applicate le disposizioni più restrittive fra quelli vigenti per le due attività e quindi quelle inerenti il commercio al dettaglio.



Codesta Associazione chiede, quindi, di trovare una soluzione non gravosa per le imprese in questione che fino ad oggi hanno svolto l'attività in maniera legittima e che per effetto della nuova disposizione "si troverebbero nella condizione di essere medie o grandi strutture di vendita, sprovviste della necessaria autorizzazione".

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Si precisa, in via preliminare, che per esercizio promiscuo si intende l'esercizio nello stesso locale delle due attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio senza specifici divisori che delimitino la superficie sulla base della diversa attività di vendita svolta.

In termini generali ciò comporta che:

- nel caso in cui la superficie utilizzata per l'esercizio promiscuo delle attività commerciali rientri nei limiti stabiliti per gli esercizi di vicinato (ovvero non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti), l'apertura è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività al comune competente per territorio
- se invece rientra nei limiti stabiliti per le medie strutture di vendita (ovvero superiore a 150 mq. e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) l'apertura è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi della programmazione delle rete distributiva di cui agli articoli 6 e 10 del decreto legislativo n. 114 del 1998
- nel caso di superamento dei limiti sopra citati si è in presenza di una grande struttura di vendita, la cui apertura è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, il quale, ai fini dell'esame della domanda di rilascio dell'autorizzazione, indice una conferenza di servizi che decide in base ai criteri di programmazione di cui al citato articolo 6.

Ciò premesso, si evidenzia che tale nuova disposizione di modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 114 del 1998, trova legittimazione nei relativi criteri di delega volti a rimuovere ostacoli non ragionevoli o non proporzionati allo svolgimento delle attività di servizi ed in tale quadro deve essere interpretata.

In tale ottica tale nuova disposizione nazionale non può sicuramente incidere in senso negativo su attività già legittimamente esercitate (anche se per subingresso) in conformità a norme regionali vigenti meno vincolanti e, quanto all'applicazione futura e ulteriore di tali eventuali disposizioni regionali di maggiore semplificazione e liberalizzazione, non appare di per sé in contrasto con le stesse, nella misura in cui queste, nel consentire già in precedenza l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio senza separazione delle superfici nel caso di merci particolarmente ingombranti prefiguravano in sostanza una legittima e limitata deroga ai limiti di superficie di commercio al dettaglio da considerare ai fini dell'applicazione della meno vincolante disciplina prevista per gli esercizi di vicinato.

Naturalmente tale valutazione di compatibilità va effettuata tenendo presente il tenore letterale e la *ratio* della specifica norma regionale di cui si vuole continuare a fare applicazione



3

o che la competente Regione intende confermare anche in sede di attuazione sulla nuova disciplina statale.

Per concludere, si precisa che rimane comunque ammissibile senza alcuna limitazione l'esercizio disgiunto del commercio al dettaglio e all'ingrosso, che si concretizza qualora la superficie delle due tipologie di attività in questione risulti debitamente separata tramite adeguati divisori, anche se l'attività è svolta nell'ambito del medesimo locale, e che comporta la distinta applicazione della specifica normativa a ciascuna delle distinte porzioni di superficie interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)